

Proposta N° 449 / Prot. Data 18/11/2014		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
--	---	--

Comune di Alcamo
 PROVINCIA DI TRAPANI
Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 375 del Reg. Data 18/11/2014	OGGETTO :	LITE AMATO COSTRUZIONI S.R.L. C/COMUNE DI ALCAMO - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PALERMO - NOMINA LEGALE AVV.GIOVANNA MISTRETTA
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 13,10 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	Sindaco Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	Ass. Anz. Coppola Vincenzo	X		X		
3)	Assessore Culmone Renato	X		X		
4)	Ass. V/Sindaco Cusumano Salvatore	X		X		
5)	Assessore Manno Antonino	X		X		
6)	Assessore Grimaudo A.P.Selene	X		X		
7)	Assessore Papa Stefano	X		X		

Presiede il Sindaco **Sebastiano Bonventre**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati.**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Lite AMATO COSTRUZIONI SRL c/Comune di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio dinanzi il Tribunale Amministrativo - Palermo - Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta.**

Premesso che:

- con Delibera di G.M. n. 208 del 11.07.2013 si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEI SOVRAPASSAGGI DI ALCAMO MARINA CIG: 52794904F8** dell'importo complessivo di € 130.000,00;
 - con Determina Dirigenziale n. 01937 del 14.11.2013, si procedeva all'impegno di spesa, alla scelta del metodo di gara ed all'approvazione dello schema del bando e del disciplinare di gara;
 - il termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte era individuato per le ore 13.00 del giorno 03/02/2014 e l'apertura della gara per il giorno 05/02/2014 ore 10.00;
 - con il Verbale del 06/02/2014 si escludevano due ditte: World Service Società Coop. arl e la ditta V & V Costruzioni srl e nella stessa seduta si sorteggiano n. 3 imprese (tra quelle che hanno partecipato alla gara con l'art. 90) ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi in applicazione dell'art.48 D.lgs. 163/2006 e precisamente: l'impresa Milazzo Vincenzo, l'impresa S.C. Costruzioni s.r.l. e l'impresa Grimaudo Giuseppe e si aggiudicava in via provvisoria all'impresa FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL con il ribasso del 32,6028%;
 - con il Verbale del 13/02/2014 si riapriva la gara in quanto era stato riportato in maniera errata nel precedente verbale il ribasso offerto dall'impresa Amato Salvatore e si procedeva al calcolo della nuova soglia di anomalia e si aggiudicava in via provvisoria all'impresa Saullo Pietro con il ribasso del 32,5751%;
 - con il Verbale del 26/02/2014 si riapriva nuovamente la gara perché tra le imprese sorteggiate per la dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art.48 del D.lgs 163/2006 l'impresa Milazzo Vincenzo veniva esclusa dalla gara in quanto la documentazione presentata risultava incompleta e si riammetteva alla gara la ditta V & V Costruzioni srl (esclusa nel verbale del 06/02/2014) dopo aver verificato il reclamo presentato dalla stessa. Quindi si procedeva al calcolo della nuova soglia di anomalia e si aggiudicava in via provvisoria all'impresa Amato Costruzioni srl di Alcamo con il ribasso del 32,5889%;
 - con il Verbale del 22/04/2014 si riapriva nuovamente la gara poiché l'impresa Saullo Pietro, a seguito accesso agli atti effettuato in data 31/03/2014, aveva richiesto l'esclusione dell'impresa Foralc soc. coop. perché l'istanza di partecipazione risultava incompleta nella parte relativa al possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui all'art.90 del DPR 207/2010. L'Ente con propria nota prot. n. 21817 del 17/04/2014 invitava l'impresa Foralc a completare la dichiarazione in riferimento alla lettera a) dell'art.90 del DPR 207/2010. La documentazione presentata dalla ditta Foralc risultava in contrasto con quanto dichiarato in sede di gara e veniva esclusa dalla gara e di conseguenza si determinava una nuova soglia di anomalia e si aggiudicava in via provvisoria all'impresa Saullo Pietro di Alcamo con il ribasso del 32,5751%;
 - L'impresa Amato Costruzioni srl a seguito accesso agli atti segnalava verbalmente alcune situazioni di incertezza nella documentazione di gara di alcune imprese partecipanti;
 - con il Verbale del 14/05/2014 si riapriva la gara e a seguito delle segnalazioni dell'impresa Amato Costruzioni srl si comunicava che era stato disposto d'ufficio un riesame di tutta la documentazione di gara, dal quale era stato evidenziato che alcune dichiarazioni, relativamente alle dichiarazioni sui lavori eseguiti risultavano incomplete e si invitavano ai sensi dell'art.46 del Dlgs 163/2006 le imprese : GMP Costruzioni s.a.s., Geloso Salvatore, Italiano Marco, Guagenti Giovanni, B.S.R. Lavori Edili e Navarra Costruzioni s.n.c. a completare le dichiarazioni relative ai lavori eseguiti;
- Le imprese Italiano Marco e GMP Costruzioni s.a.s., non producevano alcuna integrazione e venivano escluse dalla gara. L'impresa Geloso Salvatore con nota integrativa dichiarava un importo dei lavori inferiore all'importo posto a base di gara e veniva esclusa anch'essa dalla gara, di conseguenza si determinava una nuova soglia di anomalia e si aggiudicava in via provvisoria all'impresa V.& V.

miranti all'esclusione dalla gara delle imprese: Oddo Paolo, La Piramide soc. coop., Vultaggio G. Vario V. & C. S.N.C. e V. & V. Costruzioni s.r.l.;

- con il Verbale del 22/05/2014 si riapriva la gara e si riammetteva l'impresa Italiano Marco, esclusa con verbale del 14/05/2014, perché aveva fatto pervenire entro i termini i chiarimenti richiesti e per mero errore materiale non erano stati esaminati; nella stessa sede veniva disposto che l'impresa La Piramide soc. coop. doveva integrare alcune dichiarazioni mancanti e non rientranti fra quelle che prevedono l'esclusione ai sensi dell'art.46 comma 1 bis; che l'impresa Vultaggio G. Vario V. & C. S.N.C. doveva presentare la comprova dei requisiti ai sensi dell'art.71 del DPR 445 dell'elenco dei lavori rientranti nella cat. OG1 eseguiti nel quinquennio precedente; nella stessa sede si invitava l'impresa V. & V. Costruzioni s.r.l. ad integrare la propria offerta con la dichiarazione ai sensi dell'art.38 comma 1 dell'altro socio al 50%;

- con il Verbale del 07/07/2014 si riapriva la gara e si escludevano le imprese La PIRAMIDE Soc. Coop. in quanto non aveva prodotto le integrazioni richieste entro il termine previsto e l'impresa EDILE VULTAGGIO G. VARJO V. & C. S.N.C. in quanto non aveva prodotto alcuna documentazione richiesta, quindi si effettuava un nuovo calcolo della soglia di anomalia e si aggiudicava in via provvisoria all'impresa Amato Costruzioni di Alcamo con il ribasso 32,5889%;

- con Determina Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici N. 1673 del 07/08/2014 si approvava il verbale di aggiudicazione di gara del 07/07/2014, nonché l'aggiudicazione provvisoria dei "Lavori di manutenzione e risanamento dei sovrappassaggi di Alcamo Marina CIG: 52794904F8 all'impresa AMATO COSTRUZIONI SRL, con sede legale in ALCAMO (TP) SS 113KM 322 800 CONTRADA MOLINELLO BATTIATA P.IVA 02236990814, con il ribasso del 32,5889%, sull'importo contrattuale di Euro 64.813,34;

- con nota prot. n.39360 del 11.08.2014 inviata a mezzo PEC si è provveduto alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa AMATO COSTRUZIONI SRL, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/2006;

- questa Stazione Appaltante, sussistendo ragioni di opportunità e di interesse pubblico, in autotutela procedeva all'annullamento della gara de qua e revocava l'aggiudicazione con Determinazione Dirigenziale n. 1818 del 09/09/2014;

- con nota prot. n. 42616 del 10/09/2014 si comunicava a mezzo pec alla ditta aggiudicataria e a tutte le ditte partecipanti l'annullamento della gara de qua;

- con nota prot. n. 47929 del 13/10/2014 ditta AMATO COSTRUZIONI SRL trasmetteva nota in cui contestava la decisione adottata da questa Stazione Appaltante formulando il reclamo ai sensi e per effetto dell'art. 243 bis del Dlgs n.163/2006;

- con nota prot. n. 51009 del 31/10/2014 questa Stazione Appaltante rispondeva al reclamo soprarichiamato, confermando l'annullamento della gara de qua e la revoca dell'aggiudicazione;

- in data 16/10/2014 con prot. n. 48595 la ditta AMATO COSTRUZIONI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore proponeva ricorso, a magistero dell'avv. Mauro Terranova, innanzi al TAR Palermo, per l'annullamento del provvedimento attuato con Determinazione Dirigenziale n. 1818 del 09/09/2014 avente ad oggetto: "*Annullamento in sede di autotutela di tutte le procedure del bando di gara a procedura aperta pubblicato all'albo pretorio online e sul sito ufficiale del comune di Alcamo in data 08.01.2014 per l'affidamento dei lavori di manutenzione e risanamento dei sovrappassaggi di Alcamo Marina CIG: 52794904F8*"

- che è interesse preminente di quest'Amministrazione resistere nell'istaurando giudizio innanzi al TAR Palermo, in quanto per le ragioni, sussistono ragioni di opportunità e di interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento in autotutela della gara di che trattasi; non si può infatti escludere il fumus della turbativa d'asta, in quanto la trasparenza delle operazioni di gara, così come richiesta dalla normativa di settore, ha permesso la diffusione di informazioni tendenti ad agevolare la collusione essendo stati pubblicati i risultati di gara contenenti dati dal punto di vista concorrenziale (offerta economica);

- che si rende pertanto opportuno e necessario costituirsi nel giudizio *de quo* al fine di tutelare gli interessi di quest'Ente;

- che per l'effetto, è opportuno procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente nell'istaurando giudizio e che tale nomina può essere conferita all'avvocato Giovanna Mistretta, Dirigente l'Avvocatura civica, attribuendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge, con espressa autorizzazione a proporre domanda riconvenzionale, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente, ciò con tutti i poteri di legge;
- che si rende, altresì, necessaria, con il presente atto, la prenotazione di spesa pari ad € 300,00 per l'attività di domiciliazione presso uno studio di un avvocato del Foro di Palermo per le comunicazioni di cancelleria, imputando la spesa al cap. ¹³²¹³³ ~~112630~~ c.i. 1.01.00.03 "Prestazioni ^{SESSA} ~~professionali ed acquisizione di servizi per l'Ufficio Legale~~" del bilancio esercizio finanziario ^{DI SERVIZI FSN} ~~provvisorio~~ in corso;
- vista la L.R. 15/3/63, n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;
- visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore e dal Dirigente il settore Servizi Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio dinnanzi al TAR Palermo nel richiamato procedimento incoato da AMATO COSTRUZIONI SRL, contro il Comune di Alcamo, in ogni stato e grado della lite;
- di nominare legale dell'Ente l'avvocato Giovanna Mistretta, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge, in ogni stato e grado, con espressa autorizzazione ad eventuale proposizione di domanda riconvenzionale, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente;
- di demandare al Dirigente l'Avvocatura Comunale l'attuazione dei consequenziali adempimenti gestionali ivi compreso l'impegno di spesa pari a € 300,00 per l'attività di domiciliazione, con imputazione al cap. ¹³²¹³³ ~~112630~~ c.i. 1.01.00.03 "Prestazioni ^{SESSA} ~~professionali ed acquisizione di servizi per l'Ufficio Legale~~" bilancio esercizio finanziario ^{DI SERVIZI FSN} ~~provvisorio~~ in corso;
- di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile di Procedimento

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Lite AMATO COSTRUZIONI SRL c/Comune di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio dinnanzi il Tribunale Amministrativo - Palermo - Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta.

Ritenuto di dover procedere alla sua autorizzazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto : Lite AMATO COSTRUZIONI SRL c/Comune di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio dinnanzi il Tribunale Amministrativo - Palermo - Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta.

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **Lite AMATO COSTRUZIONI SRL c/Comune di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio dinnanzi il Tribunale Amministrativo - Palermo - Nomina legale avvocato Giovanna Mistretta.**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti il Responsabile il Settore Servizi Tecnici e il Dirigente l'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 16.11.14

Il Dirigente l'Avvocatura Comunale
Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente di Settore

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. A. Perrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

18 NOV 2014

Visto: L'assessore al ramo

Il Dirigente di Settore

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. A. Perrino

Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Coppola Vincenzo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 20/11/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/11/2014

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)
- _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

Amato
gab

CITTA' DI ALCAMO

POSTA IN ARRIVO

Prot. n. 48595 (del)

16 OTT. 2014

Assegnata al Settore

16 OTT. 2014

il Segretario Generale

CORA

AMMOSCATO SURDI TERRANOVA

STUDIO LEGALE



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

SEZ. DI PALERMO

RICORSO

Amato Costruzioni s.r.l., (p.iva 02236990814), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sig. Amato Andrea, con sede in Alcamo (TP) nella S.S. 113 Km 322+800 C/da Molinello Battiata rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Terranova c.f. TRRMRA78H23A176C (fax 0924.200982, PEC: mauro.terranova@aigapalermo.legalmail.it) per procura a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Palermo (PA), nella Via Francesco Ferrara n.8

PROCURA: Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni fase e grado, compreso il procedimento esecutivo e l'eventuale giudizio di opposizione l'Avv. Mauro Terranova conferendo agli stessi la facoltà di transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, deferire giuramenti decisorii, incassare, quietanzare e farsi sostituire.
Eleggo domicilio presso lo studio dello stesso sito in Palermo (PA) nella Via Francesco Ferrara n.8
Dichiaro, ai sensi del D.Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presta il consenso al loro trattamento

CONTRO

COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Alcamo presso Palazzo di Città nella Piazza Ciullo n.1.

AMATO COSTRUZIONI s.r.l.
L'Amministratore Unico
Andrea Amato
Geom. Andrea Amato

Verità autentica la firma

Amato


NEI CONFRONTI

1. Frustieri Costruzioni s.r.l., in persona del legale rapp. te *pro tempore*, con sede in via Anselmo 27 – 90040 - San Cipirello (PA);
2. Impresa Saullo Pietro, via Ruggero, 133 – 91011 - Alcamo (TP)

PER L'ANNULLAMENTO

- Della Determinazione Dirigenziale n.01818 del 09.09.2014, protocollo n. 20433 del 08/09/2014 emanata dal Settore Servizi Tecnici e Manutentivi del Comune di Alcamo avente ad oggetto "Annullamento in sede di antotutela di tutte le procedure del bando di gara a procedura aperta pubblicato all'albo pretorio online e sul sito ufficiale del Comune di Alcamo in data 08.01.2014 per l'affidamento

COMUNE DI ALCAMO
P.R. 101901
SETTORE SERVIZI TECNICI
Assegnata al settore
16 OTT 2014
IL DIRIGENTE



AMMOSCATO SURDI TERRANOVA
STUDIO LEGALE

*dei lavori di manutenzione e risanamento dei sovrappassaggi di Alcamo Marina CIG: 527949004F8*¹;

- Del provvedimento prot. gen. N.42616 del 10.09.2014 del Dirigente Settore Servizi Tecnici e Manutentivi del Comune di Alcamo inoltrata a mezzo PEC alla ricorrente in data 10.09.2014 ed avente ad oggetto *"comunicazione annullamento procedura aperta per lavori di manutenzione e risanamento dei sovrappassaggi di Alcamo Marina CIG: 527949004F8"*²;

- Di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati;

FATTO

Con Delibera di G.M. n.208 dell'11.07.2013, il Comune di Alcamo approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto: *"lavori di manutenzione e risanamento dei sovrappassaggi di Alcamo Marina"* dell'importo complessivo di Euro 130.000,00³.

Con successiva Delibera Dirigenziale n. 01937 del 14.11.2013, si procedeva al conseguente impegno di spesa, alla scelta del metodo di gara ed all'approvazione dello schema del bando e del disciplinare di gara.

Il termine fissato per la presentazione delle offerte veniva previsto dal bando per le ore 13:00 del giorno 03.02.2014 e l'apertura della gara per il giorno 05.02.2014 alle ore 10:00.

¹ Determinazione Dirigenziale n. 01818 del 09.09.2014;

² Provvedimento prot. gen. n. 42616 del 10.09.2014;

³ Delibera di G.M. n. 208 del 11.07.2013;

AMMOSCATO SURDI TERRANOVA
STUDIO LEGALE

Iniziate le operazioni di gara, si susseguivano ben sei verbali di aggiudicazione provvisoria della gara in questione e ciò in conseguenza di provvedimenti adottati dalla stazione appaltante.

Nello specifico, come si evince dalla delibera impugnata:

1. Verbale 06.02.2014 – Aggiudicataria provvisoria impresa Frustieri;
2. Verbale 13.02.2014 – Aggiudicataria provvisoria impresa Saullo Pietro;
3. Verbale 26.02.2014 – Aggiudicataria provvisoria Amato Costruzioni srl;
4. Verbale 22.04.2014 – Aggiudicataria provvisoria impresa Saullo Pietro;
5. Verbale 14.05.2014 – Aggiudicataria provvisoria V. & V. Costruzioni srl;
6. Verbale 07.07.2014 – Aggiudicataria provvisoria Amato Costruzioni srl.

In conseguenza dell'ultima aggiudicazione provvisoria, la stazione appaltante, verificati i requisiti dell'aggiudicataria, con Determina Dirigenziale n. 01673 del 07.08.2014 provvedeva alla approvazione del verbale di gara del 07.07.2014 ed alla aggiudicazione definitiva in favore dell'odierna ricorrente.

Con nota prot. n. 39360 dell'11.08.2014⁴, la Stazione Appaltante comunicava alla impresa Amato Costruzioni srl l'avvenuta "aggiudicazione definitiva".

Successivamente, in maniera del tutto inaspettata e senza alcuno preavviso, con PEC del 10.09.2014, (prot. gen. N.42616 del 10.09.2014), l'amministrazione appaltante comunicava alla ricorrente l'annullamento della procedura di gara: *"giusta deliberazione dirigenziale n. 01818 del 09.09.2014"*.

⁴ Nota prot. n. 39360 dell'11.08.2014;

In data 13 ottobre 2014, l'odierna ricorrente inoltrava PEC ex art. 243 bis D. Lgs. 163/2000 contestando le determinazioni della stazione appaltante⁵.

I provvedimenti impugnati, così come in epigrafe indicati, risultano gravemente lesivi dei diritti e degli interessi dell'odierna ricorrente e ciò per i seguenti motivi.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 27 COST. E DELL'ART. 7 L. 241/1990 PER OMESSA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

In primo luogo, si eccepisce l'illegittimità dell'annullamento del bando di gara e della conseguente aggiudicazione definitiva, per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo che ha condotto alla sua adozione.

Com'è noto, infatti, l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge debbono intervenire, nonché ai soggetti diversi dai diretti destinatari che siano individuati o facilmente individuabili qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio (art. 7 l. 241/1990).

Si tratta di un istituto collegato al principio della partecipazione al procedimento amministrativo, in quanto consente agli interessati di intervenire rappresentando le proprie ragioni.

⁵ PEC del 13 ottobre 2014;

AMMOSCATO SURDI TERRANOVA
STUDIO LEGALE

Ed infatti, la comunicazione deve contenere l'indicazione dell'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di eventuale presentazione dell'istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Nel caso di specie, non si ravvisa la ragione per cui la stazione appaltante abbia ommesso di applicare l'istituto in oggetto impedendo all'Amato Costruzioni s.r.l. di partecipare e conseguentemente rappresentare le proprie ragioni nel procedimento amministrativo.

Ancor più in considerazione della propria posizione giuridica stabile e del legittimo affidamento qualificato, scaturente dall'essere aggiudicatario definitivo dell'appalto.

La giurisprudenza ha, infatti, da sempre distinto la posizione dell'aggiudicatario provvisorio da quello definitivo proprio in ordine all'applicazione dell'art. 7 L. 241/90 affermando che, in tale ultima ipotesi, la comunicazione di avvio del procedimento è atto dovuto.

(Ex multis Consiglio di Stato, n. 1525/2006, Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 394/2007 e TAR Veneto n. 1242/2013).

Si osserva, poi, che alla fattispecie in esame, a differenza da quanto sostenuto dal Comune di Alcamo, non può essere ascritta nessuna delle richiamate ipotesi derogatorie rispetto al generale obbligo imposto dalla legge sul procedimento amministrativo.

Non è applicabile, infatti, l'art. 7, comma 1, l. 241/90, il quale esclude dalla portata dell'obbligo le ipotesi in cui *"sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento"*; esigenze che non sono neppure ravvisabili nella fattispecie in esame.

La P.A., laconicamente, ravvisa tali esigenze nella circostanza che si sarebbe: *"eluso il modello legale di gara"*.

Se così fosse, l'art. 7 L. 241/90 non dovrebbe mai trovare applicazione nell'ipotesi di annullamento di procedure ad evidenza pubblica ovvero quando, a parere della stazione appaltante, vi siano state circostanze di fatto e di diritto che abbiano determinato una fuoriuscita rispetto agli schemi previsti dal codice appalti.

Appare opportuno evidenziare che il più volte citato art. 7 assolve funzioni di tutela sia dell'interesse legittimo del destinatario dell'atto favorevole che dell'interesse pubblico poiché consente alla P.A. di assumere con maggiore consapevolezza le proprie determinazioni.

Si legge nel provvedimento impugnato, poi, che: *"non si dà luogo ad avvio del procedimento atteso che nessun apporto collaborativo e/o utile può determinarsi all'esito dell'istruttoria procedimentale di esame delle eventuali osservazioni delle ditte concorrenti"*.

Tale considerazione troverebbe fondamento nella legge (art. 21 octies L. 241/90) nonché in certa giurisprudenza che ha escluso la sussistenza dell'obbligo quando, in relazione alle ragioni che giustificano l'adozione del provvedimento, la comunicazione stessa non apporti una qualche utilità

AMMOSCATO SURDI TERRANOVA
STUDIO LEGALE

all'azione amministrativa, attraverso la partecipazione del destinatario del provvedimento; ciò che si avrebbe, in particolare, nei casi di attività vincolata ovvero, più in generale, laddove si ritenga che non sia utile o rilevante il contraddittorio.

Orbene, la motivazione spiegata appare palesemente illogica e contraddittoria!

La stazione appaltante, infatti, da un lato afferma l'esistenza di un *fumus* di turbativa d'asta fondandolo sulle dichiarazioni dei partecipanti alla gara d'appalto, dall'altro non consente all'aggiudicatario di potere esporre le proprie ragioni e difese nel procedimento.

Ciò, anche, in violazione evidente del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost. e dell'art. 97 Cost. che impone alla P.A. di adeguarsi ai principi di buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Con il proprio contegno il Comune di Alcamo non solo ha disatteso la legittima aspettativa della Amato Costruzioni s.r.l. di vedere conclusa la procedura con la stipula del contratto, ma anche non ha consentito alla stessa di allontanare da sé il sospetto - incidente sulla capacità ed affidabilità professionale - di avere partecipato ad un asserito disegno criminoso volto a turbare l'asta.

L'aver impedito, pertanto, all'odierno ricorrente ogni forma partecipativa al procedimento sfociato nell'annullamento della procedura non può sfuggire alla censura di violazione delle regole di trasparenza e partecipazione fissate dalla legge sul procedimento amministrativo.

(Consiglio di Stato n. 6026/2006)

2) VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000 N. 445 IN RELAZIONE ALLE NORME CHE
REGOLANO IL PROTOCOLLO AMMINISTRATIVO.

Orbene, nel caso di specie si ravvisa un'evidente irregolarità nel documento
impugnato in relazione alla incompatibilità tra la data di protocollo (08
settembre 2014) e data del provvedimento impugnato (9 settembre 2014).

E' del tutto evidente che il provvedimento non potrà mai avere una data
successiva a quella del protocollo, al più, antecedente.

Tale vizio dell'atto non può essere considerata quale mera irregolarità
in considerazione, com'è noto, che i registri di protocollo della pubblica
amministrazione costituiscono una fonte di prova privilegiata che fa fede fino
a querela di falso per la posizione e la responsabilità di cui sono investiti gli
addetti alla relativa tenuta.

(Consiglio di Stato sez. VI, 26 maggio 1999, n. 693)

3) ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, INCONGRUITÀ ED
ILLOGICITÀ - ERRORE SUI PRESUPPOSTI – MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Dall'analisi del provvedimento impugnato, avuto riguardo ai presupposti
di fatto e di diritto, emerge chiaramente che la facoltà di scelta spettante
all'amministrazione procedente non è stata correttamente esercitata.

La stazione appaltante ha ravvisato sulla scorta delle note inviate dai
contendenti: *"che non si può escludere che possa sussistere il fumus della turbativa d'asta"*

AMMOSCATO SURDI TERRANOVA
STUDIO LEGALE

in quanto la trasparenza delle operazioni di gara, così come richiesto dalla normativa di settore, ha avuto come conseguenza che tutte le imprese fossero a conoscenza delle offerte economiche, situazione questa che in ipotesi ha potuto agevolare accordi finalizzati alla turbativa d'asta:"

La motivazione espressa dalla P.A. appare confusa ed ambigua poiché da un lato si fonda sulle note dei contendenti, di cui si dirà a breve, dall'altro sull'applicazione della normativa sulla trasparenza che, secondo la P.A., avrebbe effetti agevolativi del reato di turbativa d'asta.

Prima di entrare nel merito, occorre precisare che il principio di trasparenza, sancito ex art. 1 L. 241/90, è cardine dell'intera materia e di diretta derivazione costituzionale.

Declinato al caso di specie, prevede, tra l'altro, la pubblicità delle sedute in cui vengono svolti gli adempimenti connessi alla verifica della regolarità della documentazione richiesta dalle regole di gara, ai fini dell'ammissibilità delle offerte, come applicazione - alle gare pubbliche - del più generale principio di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa; con un preciso aggancio costituzionale al principio d'imparzialità (art. 97, Cost.).

La trasparenza garantisce, oltre gli interessi pubblici richiamati, anche i privati partecipanti alle procedure contrattuali pubbliche che sono messi in condizione di verificare la correttezza dell'attività amministrativa.

Sotto questo profilo, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che anche l'apertura dell'offerta tecnica va svolta in pubblica seduta.

(Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 13/2011)

L'affermazione contenuta nell'atto impugnato appare, pertanto, abnorme (se non eversiva) nella parte in cui la P.A. riconnetta all'applicazione del principio di trasparenza, previsto come detto dalla legge, effetti agevolativi del reato di turbativa d'asta.

A ciò si aggiunga che il principio di legalità, impone alla P.A. di attenersi strettamente alla legge che delinea precisi limiti alla propria discrezionalità.

In merito poi al contenuto delle note inviate dai contendenti, su cui pure si fondano le determinazioni della stazione appaltante, occorre rilevarne l'assoluta inidoneità a costituire indizio per asserite turbative.

A tal uopo, occorre partire dall'art. 353 c.p. che regola la fattispecie di turbativa d'asta: *"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni. Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o dalla Autorita' o agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da lire ~~un~~ milione a quattro milioni. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla meta'".*

Occorre preliminarmente precisare che non vi è alcuna azione penale in corso che veda coinvolta l'Amato Costruzioni s.r.l. e, per quanto a conoscenza della parte ricorrente, neppure alcuna indagine.

AMMOSCATO SURDI TERRANOVA
STUDIO LEGALE

Questo dimostra l'assoluta contrarietà del provvedimento impugnato alle norme fondamentali sanciti dalla CEDU e dalla Carta Costituzionale attinenti tra l'altro il principio di non colpevolezza.

Dalla normativa in materia - i requisiti di ordine generale art. 38 ed art. 135 C.A. - non si desume alcuna norma che sancisca sulla scorta, di mere supposizioni (come nel caso di specie), il potere di annullamento di un provvedimento amministrativo.

Se così fosse, la discrezionalità amministrativa si trasformerebbe in mero arbitrio.

Ciò nonostante, certa giurisprudenza ha ammesso la possibilità da parte della P.A. di revocare l'aggiudicazione definitiva in una gara d'appalto ma esclusivamente di rinvio al giudizio, circostanza che non esiste nel caso di specie.

TAR Lombardia-Milano sez. I sentenza 09.07.2014 n° 1802 e Tar Palermo n. 972/2012).

Ciò appare sufficiente al fine di dimostrare l'assoluta illogicità ed irragionevolezza scaturente dall'eccesso di potere da parte del Comune di Alcamo.

Per completezza difensiva, dalle note inviate a mezzo PEC alla Stazione Appaltante non si desumo neppure minimamente indizi di colpevolezza.

Nel provvedimento impugnato si legge, al fine di fondare il convincimento della P.A.:

AMMOSCATO SURDI TERRANOVA
STUDIO LEGALE

“Vista la dichiarazione resa dal sig. Frustieri in sede di gara del 07. 07. 2014 ed assunta a verbale il quale sollevava l'ipotesi di turbativa d'asta da parte di imprese che non avevano ottemperato nei termini alla richiesta di documentazione inoltrata dalla stazione appaltante, ponendo in essere, pertanto, un comportamento che implicitamente e in astratto poteva dar luogo ad ipotesi di accordo;”

“Rilevato, altresì, che l'impresa Saullo Pietro, con note del 28. 07. 2014, 11. 08. 2014 e 20. 07. 2014 trasmesse a mezzo PEC, chiedeva un'ulteriore riapertura della gara ai fini della riammissione dell'impresa Valtaggio e Vario, che non aveva prodotto, quando richiesto dall'Amministrazione, la documentazione per la dimostrazione dei lavori eseguiti, e di reiterare alla stessa la presentazione di detta comunicazione”.

Sulla scorta della predetta istruttoria, la stazione appaltante concludeva:

“Ritenuto presumibile che durante le operazioni di gara vi sia stata comunicazione fra i partecipanti, ciò perché la mancata presentazione o meno della documentazione da parte di una o più ditte partecipanti, a seguito dei primi controlli così come di quelli successivi, è stata determinante per l'aggiudicazione in favore della ditta Amato o della ditta Saullo, mentre degli errori materiali hanno condotto alle altre aggiudicazioni provvisorie;”

Andando alle evidenze documentali, il sig. Frustieri, nel richiamato verbale del 7 luglio 2014, afferma: *“Chiedo che vengano presi i dovuti provvedimenti conseguenziali, vista la mancata produzione di integrazione documentale da parte di alcune imprese alla richiesta inoltrata dalla Stazione appaltante, in quanto fanno presupporre turbativa d'asta”⁶.*

⁶ Verbale del 7 luglio 2014;

AMMOSCATO SURDI TERRANOVA
STUDIO LEGALE

Il Saullo, dal canto suo, contesta alla Stazione Appaltante delle irregolarità in ordine alla esclusione di talune ditte nascenti da asserite inadempienze da parte dell'Amministrazione^{7 8 9}.

È decisivo comprendere che le predette contestazioni sorgono al momento dell'aggiudicazione, all'epoca provvisoria, in favore della ditta Amato e che le osservazioni attengono a dinamiche di natura tipiche delle gare di appalto in cui le ditte non aggiudicatricie tentano di far riaprire termini e/o modificare provvedimenti al fine di poter tornare "in gioco".

Sulla scorta, pertanto, della predetta affermazione, la P.A. fonda il proprio convincimento di annullare la gara e, conseguentemente, l'aggiudicazione in favore della ditta Amato Costruzioni s.r.l., e ciò senza neppure comunicare alla stessa l'avvio del procedimento!!!!

Con buona pace dei precetti normativi, anche di rango costituzionale, indicati in precedenza!

Seguendo le logiche tipiche delle procedure ad evidenza pubblica, sulla scorta della spiegata istruttoria, le ditte partecipanti non aggiudicatricie avrebbero potuto impugnare l'atto dinanzi la competente Autorità Giudiziaria e sottoporre in quelle sede le loro difese.

Di certo appare assolutamente illogico ed irrazionale la determinazione della Stazione Appaltante di annullare *in toto* la gara.

Appare, a tal fine, sintomatica la tempistica dell'azione amministrativa.

⁷ PEC Impresa Saullo del 28 luglio 2014;

⁸ PEC Impresa Saullo del 11 agosto 2014;

⁹ PEC Impresa Saullo del 20 luglio 2014.

Seguendo il ragionamento operato nel corpo dell'atto impugnato, la stazione appaltante ha deciso di annullare la gara sulla scorta di atti che sono pervenuti a sua conoscenza nel mese di luglio 2014 (*cfi* documenti in atti).

Ciò nonostante, pur avendo potuto annullare immediatamente gli atti di gara evitando di ingenerare un legittimo affidamento in capo all'Amato Costruzioni s.r.l., ha ritenuto opportuno, in data 7 agosto 2014 (dopo circa un mese) dichiarare l'aggiudicazione definitiva in favore della ricorrente per poi annullare, in data 9 settembre 2014, tutta la procedura.

La tempestiva denuncia chiaramente l'incongruità e l'irragionevolezza dell'atto impugnato oltre a palesarne la sua contrarietà ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa.

Il contegno della P.A. ha creato, pertanto, un legittimo affidamento in capo alla Ditta Amato Costruzioni s.r.l. alla stipulazione del contratto essendo stata dichiarata la stessa aggiudicataria definitiva e ciò assume una valenza decisiva anche ai fini del risarcimento dei danni da essa subiti.

4) RISARCIMENTO/INDENNIZZO IN FAVORE DELLA DITTA AMATO COSTRUZIONI S.R.L.

Dal contegno del Comune si evince una chiara responsabilità risarcitoria per tutti i danni patiti dalla ricorrente.

Il Comune, infatti, ha emesso il provvedimento di annullamento impugnato, per quanto dedotto nell'atto, in totale spregio dei diritti ed interessi della ricorrente.

- Antigiuridicità

AMMOSCATO SURDI TERRANOVA
STUDIO LEGALE

Il comportamento della resistente presenta, infatti, una sua assoluta antigiuridicità, contrastando con le regola di diligenza e di prudenza e con i principi di buon andamento della P.A.

E ciò, si evince dal fatto che il Comune di Alcamo ha disatteso inopinatamente le norme previste in tema di procedimento amministrativo, ha fondato le proprie ragioni sulla scorta di motivazioni senza pregio ed ha infine proseguito nell'iter amministrativo, nonostante fosse già conoscenza degli elementi istruttori su cui ha fondato il proprio erroneo convincimento.

A ciò si aggiunga, il contenuto potenzialmente diffamatorio dell'atto impugnato e lesivo della onorabilità della ditta ricorrente qualificabile come danno all'immagine, concretizzantesi nella considerazione che un soggetto ha di sé e nella reputazione di cui gode.

- Colpa

Da quanto spiegato, si evince che il comportamento posto in essere dal Comune di Alcamo denota, quantomeno, una negligenza manifesta.

Il provvedimento impugnato presenta vizi evidenti che palesano altrettanto evidenti violazioni di legge ed eccessi di potere da parte della stazione appaltante.

Occorre precisare che, nella denegata ipotesi in cui codesta Autorità Giudiziaria dichiarasse la legittimità del provvedimento di annullamento assunto in via di autorutela, la P.A. dovrebbe, in ogni caso, risarcire i danni tutti posta la permanenza del fatto incancellabile degli affidamenti suscitati

nell'impresa dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi. L'impresa Amato, infatti, non poteva non confidare, durante il procedimento di evidenza pubblica, dapprima sulla possibilità di diventare affidataria del contratto e più tardi - ad aggiudicazione intervenuta - sulla disponibilità di un titolo che la abilitava ad accedere alla stipula del contratto stesso.

- Danno

Da tale comportamento illecito è derivato evidentemente un danno in capo all'odierna ricorrente (Cons. Stato, sez. V, n. 491/2008; sez. VI, n. 2384/2010) di cui si chiede il risarcimento:

- 1) del danno in forma specifica o per equivalente stante la spiegata illegittimità del provvedimento in autotutela, ovvero
- 2) nel danno emergente, costituito dalle spese e dai costi sostenuti per la preparazione dell'offerta e per la partecipazione alla procedura ammontante forfettariamente ad € 500,00.
- 3) nel lucro cessante pari all'intero, o quantomeno a una porzione, dell'importo complessivo dell'appalto ammontante a €130.000,00;
- 4) un'ulteriore percentuale del valore dell'appalto a titolo di perdita di chance, legata alla impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico pari al valore dell'appalto non eseguito, cd. "danno curriculari" (in senso conforme, Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008 n. 2751; sez. V., 23 luglio 2009 n. 4594; secondo Cons. Stato, sez. VI, n. 3144/2009).

È da risarcire il cd. "danno curriculare", cioè quel danno consistente nell'impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico pari al valore dell'appalto non eseguito ove la responsabilità della P.A. non si configura con riferimento ad una interruzione delle trattative, che determina la mancata stipula del contratto, intervenuta in un generico momento delle stesse, bensì laddove si era già addivenuti alla sicura individuazione del contraente, per il tramite dell'aggiudicazione definitiva ed in presenza di un contenuto contrattuale già compiutamente definito, per il tramite del bando di gara e dell'offerta aggiudicataria.

(Consiglio di Stato, sez. Iv - sentenza 7 febbraio 2012, n.662)

5) infine, il danno esistenziale per lesione all'immagine ed alla reputazione di cui gode la Amato Costruzioni s.r.l. per essere stata tacciata, più o meno direttamente, di turbativa d'asta sulla scorta di elementi assolutamente vaghi e difficilmente intelleggibili dalla lettura del provvedimento impugnato.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Da tutte le argomentazioni svolte si ritiene di aver ampiamente dimostrato la sussistenza del *funus boni iuris*.

Per quanto concerne il danno grave ed irreparabile, come si è specificamente esposta nel corpo dell'atto, si ritiene *in re ipsa* in quanto, ove il Comune di Alcamo si determinasse a ripetere le procedura di gara per l'affidamento dell'appalto oggetto del presente giudizio, la Ditta Amato si vedrebbe costretta a ripetere le operazioni di gara nonostante la propria posizione di aggiudicataria definitiva.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE SICILIA - PALERMO

Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa.

Preliminarmente ed in via cautelare ed urgente, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento in epigrafe indicato;

Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati in quanto del tutto illegittimi ed infondati in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione di legge.

Condannare il Comune di Alcamo ad indennizzare e/o risarcire i danni tutti subiti dalla Ditta Amato Costruzioni in conseguenza del proprio provvedimento quantificabili in complessivi € 100.000,00.

Con vittoria di spese competenze ed onorari.


Salvo ogni altro diritto

Si producono gli atti indicati in narrativa.

Il presente giudizio è di valore indeterminato ed il contributo unificato ex art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 è pari ad €. 2.000,00.

Palermo, 13 ottobre 2014


Avv. Mauro Terranova



AMMOSCATO SURDI TERRANOVA
STUDIO LEGALE

L'anno 2014 il giorno _____ del mese di _____, ad istanza della
Amato Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
come sopra rapp.ta e difesa, io sottoscritto uff. Giud. dell'Ufficio Notifiche
presso la Corte di Appello di Palermo ho notificato rilasciandone copia il
ricorso che precede a:

1. Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in
Alcamo presso Palazzo di Città nella Piazza Ciullo n.1.



AMMOSCATO SURDI TERRANOVA
STUDIO LEGALE

2. Frustieri Costruzioni s.r.l., in persona del legale rapp. te pro tempore, con sede in via Anselmo 27 San Cipirello (PA);

[Handwritten signature]

[Circular stamp]

AMMOSCATO SURDI TERRANOVA
STUDIO LEGALE

3. Impresa Saullo Pietro, via Ruggero, 133 Alcamo (TP)

